

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA/IGIENE CHE FANNO PERDERE I BENEFICI

Elenco completo delle violazioni di cui all'Allegato A del D. M. 30 gennaio 2015 che comportano la perdita dei benefici normativi e contributivi, con specificazione dei periodi di perdita.

Art. 437 c.p. - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro* (PERDITA PER 24 MESI)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Art. 589 c.p. - *Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (PERDITA PER 24 MESI)

Art. 590 c.p. - *Lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (PERDITA PER 18 MESI)

D.LGS. 81/2008 (PERDITA x 12 MESI)

Art. 55

comma 1 e 2:

- a) mancata elaborazione della valutazione dei rischi o mancata collaborazione con RSPP, MC o mancata consultazione del RLS
- b) mancata nomina RSPP o esercizio diretto non conforme alla legge

comma 5:

lett. a)

- violazione delle disposizioni a tutela di lavoratori autonomi e compartecipanti impresa familiare
- violazione dei seguenti obblighi del datore di lavoro e del dirigente:
 - o consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico, per consultarlo esclusivamente in azienda
 - o consentire al medesimo RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno
 - o fornire a imprese appaltatrici e lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
 - o nella gestione delle emergenze:
 - organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- Organizzare i servizi di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, i rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

lett. c)

- affidare i compiti ai lavoratori, senza tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi

lett.d)

- nominare il medico competente
- individuare i preposti
- fornire i DPI sentito il RLS
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- obbligo degli appaltatori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinarsi con il committente, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
- obbligo del committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI da adeguare via via in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. e
- obbligo di appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al committente il personale con funzioni di preposto;

Art. 68

comma 1

- violazione del divieto di adibire i lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento
- violazione del divieto di adibire i lavoratori in ambienti inidonei (allegato IV. TU).
- adibizione di lavoratori disabili in locali non adeguati, con particolare riferimento alle porte, alle vie di circolazione, agli ascensori e alle relative pulsantiere, alle scale e agli accessi alle medesime, alle docce, ai gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili

Art. 87

- violazione dei principali obblighi (tutti quelli sanzionati penalmente) connessi alla prevenzione dai rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori

Art. 159

commi 1 e 2 lett. a), b)

- mancata redazione del POS e degli altri principali obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza cantieri (quelli puniti con l'arresto da due a sei mesi)

Art. 165

- le più gravi violazioni in materia di segnaletica e relativa formazione

Art. 170

- violazione degli obblighi in materia di movimentazione manuale dei carichi e relativa formazione

Art. 178

- violazione degli obblighi in materia di VDT compresa la sorveglianza sanitaria

Art. 219

- violazione degli obblighi in materia di agenti fisici

Art. 262

- violazione degli obblighi in materia di esposizione a sostanze pericolose (reati puniti da tre a sei mesi di arresto)

Art. 282

- violazione degli obblighi in materia di esposizione ad agenti biologici (reati puniti da tre a sei mesi di arresto)

D. LGS. 08/04/2003, n. 66 (PERDITA PER 3 MESI)

Art. 7

- violazione obblighi in materia di riposo giornaliero

Art. 9

- violazione obblighi in materia di riposo settimanale